

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.**

## **Art. 51**

*(Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)*

**1.** Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.

**2.** La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:

**a)** l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

**b)** l'esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;

**c)** il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;

**d)** il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;

**e)** il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;

**f)** la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;

**g)** la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma

dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/ 1992.

**3.** L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

**4.** Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.